



Prot. (*) struttura QA3

Torino, (*)

(*) Data e n. protocollo riportati nel file XML di Segnatura informatica

Circolare

Allegati:

- All. A Tabella TEFA Scuole 2024
- All. B DCRC n. 308/2024 Tariffe

Ai Comuni della Città metropolitana di Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio di riscossione

Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992

- **Conferma misura tariffaria anno 2025**
- **TEFA istituzioni scolastiche erogato per l'anno 2024**
- **Indicazioni operative**

Si comunicano di seguito le disposizioni in oggetto per il tributo TEFA.

MISURA TARIFFARIA TEFA ANNO 2025

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, si comunica che con decorrenza 1° gennaio 2025, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2024, pari al cinque per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto n. 308 del 4 ottobre 2024 che si allega in copia; il decreto è altresì pubblicato alla pagina web del sito metropolitano <http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/tariffe.shtml>)

Tariffa TEFA anno 2025	= 5% Tari comunale
------------------------	--------------------

TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2024

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il pagamento ai Comuni delle somme dovute per le spese di funzionamento connesse alla TARSU/TIA servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche per l'anno 2024 (ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito con legge 28.02.2008, n. 31 e dell'art. 14 c. 14 del DL 201/2011).

Si allega una tabella contenente l'estrapolazione dell'importo TEFA dovuto a valere sull'erogazione medesima per ciascun Comune.

Le somme sono state erogate dal Ministero ai Comuni interessati nei mesi di novembre e dicembre 2024 e sono pertanto da riversare alla Città metropolitana di Torino **ENTRO IL 30 GENNAIO 2025**.

INDICAZIONI OPERATIVE

Pagamento TARI-TEFA mediante pagoPa *multi-beneficario*

Si rimanda alle indicazioni operative comunicate con le seguenti precedenti note pubblicate alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml:

- nota del 20/02/2023 n. 25934 - "Tributo TEFA ex art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 . Iban avvisi pagoPa multi-beneficari Tari/TEFA e modalita' di riversamento del TEFA riscosso da comuni/soggetti affidatari. Precisazioni"
- nota del 5/06/2023 n. 76972 - "Tributo TEFA. Riversamento al netto della commissione 0,30% ai comuni (art.19 c.5.-7 dlgs 504/1992) anche per la casistica degli avvisi pagopa multi beneficiari Tari/TEFA"
- nota del 16/10/2023 n. 142139 - "Tributo TEFA art. 19 del D.lgs. n. 504/1992. Pagamenti Tari/TEFA mediante avvisi pagoPa multibeneficari. Comunicazione codice tassonomico e precisazioni su iban"

INCASSI TEFA DA PARTE DEI COMUNI

- **RIVERSAMENTI E RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI**

Ai sensi degli articoli 2 e 5 del Regolamento TEFA, i comuni sono tenuti a riversare e rendicontare alla Città metropolitana di Torino il tributo TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni ¹, riscosso sul proprio conto di tesoreria entro i seguenti termini:

Trimestre	Periodo incasso	Termine ultimo versamento/rendicontazione Comune
4/2024	Ottobre/Novembre/Dicembre 2024	30 gennaio 2025
1/2025	Gennaio/Febbraio/Marzo 2025	30 aprile 2025
2/2025	Aprile/Maggio/Giugno 2025	30 luglio 2025
3/2025	Luglio/Agosto/Settembre 2025	30 ottobre 2025
4/2025	Ottobre/Novembre/Dicembre 2025	30 gennaio 2026

Ai Comuni spetta la commissione 0,30% calcolata sull'importo Tefa tributi, Tefa interessi e Tefa sanzioni da trattenere al momento del riversamento alla Città metropolitana di Torino.

Per la rendicontazione delle somme riscosse, sono stati predisposti i seguenti moduli² sulla piattaforma Sistema Piemonte <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore> :

CMTO – TEFA RENDICONTI INCASSI TRIMESTRALI COMUNE

CMTO - TEFA SCUOLE MIUR

Per ricercare i moduli indicare nello Stato "in compilazione" e nel campo disponibile "TEFA".

¹ Sanzioni e interessi per tardato/omesso versamento TEFA da parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.lgs. n. 504/1992 "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni".

² Nella maschera di ricerca dei moduli, nel campo "Stato e valori" selezionare "in Compilazione" e nel campo "Titolo", indicare la parola "TEFA"



Se non si dispone delle credenziali di accesso al portale Sistema Piemonte – Portale delle rilevazioni degli enti locali, o per problemi di autenticazione, inviare una email (no pec) di richiesta all'indirizzo tributi@cittametropolitana.torino.it indicando i seguenti dati dell'operatore da censire/censito da riattivare:

- Nome Cognome
- Codice Fiscale
- Email (non pec) per ricevere le credenziali
- Numero di telefono
- Comune di riferimento

In caso di tardato od omesso riversamento sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale pro tempore vigente ai sensi dell'art. 3 del Regolamento TEFA con decorrenza dalla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.

- **ISTANZA RIMBORSO PER INCAPIENZA RIMBORSI/RECUPERI RISPETTO AL TEFA DA RIVERSARE**

ENTRO IL 31 MARZO 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento TEFA, i Comuni possono presentare istanza di rimborso per incapienza rimborsi/recuperi rispetto al TEFA da riversare relativi all'anno 2024.

L'istanza di rimborso TEFA va inviata all'indirizzo pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it e deve contenere la seguente l'indicazione di dettaglio del credito:

1. Importo credito totale, così ripartito:
 - credito per rimborso TEFA ai propri contribuenti
 - credito per rimborso TEFA ad altri comuni in conseguenza di errata indicazione codice catastale su modello F24
 - credito per Tari erroneamente incassata da CMT0;
2. Importo credito già conguagliato parzialmente in termini di cassa con versamenti trimestrali dell'anno 2024;
3. Importo credito residuo, per differenza (1-2), richiesto a rimborso alla CMT0

La Città metropolitana di Torino, valutate le istanze, procederà al rimborso³.

- **SEGNALAZIONE ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE DELEGA F24 PER IL SOLO TRIBUTO TEFA.**

ENTRO IL 31 MARZO 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c), del Regolamento TEFA, i comuni comunicano i casi di errata indicazione del codice catastale sulla delega F24 per il solo codice tributo TEFA, TEFN - TEFZ riscontrati nel corso dell'anno precedente indicando:

- data di versamento modello F24;
- codice fiscale del contribuente;
- codice catastale e Comune incompetente;
- codice catastale e Comune competente;
- importo TEFA versato a provincia/città metropolitana incompetente
- Allegare copia ricevuta pagamenti F24 o estratto tracciato rendicontazione dell'Agenzia delle Entrate.

³ Art. 1, comma 164, L. 27/12/2006, n. 296



La comunicazione va inviata all'indirizzo pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

INCASSI TEFA DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI INCARICATI DAI COMUNI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE CHE RIVERSANO DIRETTAMENTE IL TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ⁴

• **RIVERSAMENTI E RENDICONTAZIONI TRIMESTRALI**

Ai sensi degli articoli 2 e 5 del Regolamento TEFA, i soggetti incaricati dai comuni al versamento del TEFA alla Città metropolitana di Torino sono tenuti a riversare e rendicontare il tributo TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni ⁵, riscosso sul proprio conto entro i seguenti termini:

Trimestre	Periodo incasso	Termine ultimo versamento/rendicontazione Comune
4/2024	Ottobre/Novembre/Dicembre 2024	30 gennaio 2025
1/2025	Gennaio/Febbraio/Marzo 2025	30 aprile 2025
2/2025	Aprile/Maggio/Giugno 2025	30 luglio 2025
3/2025	Luglio/Agosto/Settembre 2025	30 ottobre 2025
4/2025	Ottobre/Novembre/Dicembre 2025	30 gennaio 2026

Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del Regolamento Tefa⁶:

"4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e a quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.

5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno)."

Si precisa che **il compenso viene riconosciuto al soggetto incaricato**, sulla base di quanto sopra disposto, **nel caso in cui il Tefa pagato dai contribuente viene incassato dal soggetto incaricato sui propri conti** e pertanto quest'ultimo è **successivamente tenuto ad effettuare il riversamento alla Città metropolitana delle somme riscosse, alla rendicontazione trimestrale e alla resa del conto annuale**. In caso di pagamento tramite modello F24 e pagoPa multi-beneficiario che consentono l'accredito automatico del Tefa pagato dai contribuenti sul conto di Tesoreria della Città metropolitana di Torino, non sono riconosciuti compensi ai soggetti incaricati.

⁴ Soggetti che **riversano** il TEFA alla Città metropolitana di Torino, con esclusione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione .

⁵ Sanzioni e interessi per tardato/omesso versamento TEFA da parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.lgs. n. 504/1992 "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni".

⁶ Pubblicato alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml



- **CONTO DI GESTIONE ANNO 2024**

I Soggetti incaricati sono tenuti a presentare il conto di gestione per l'anno 2023 alla Città metropolitana di Torino **ENTRO IL 30 GENNAIO 2025** ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. c) del Regolamento TEFA.

I modelli di rendicontazione sono pubblicati alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

I moduli devono essere inviati (formato PDF e sottoscritti digitalmente;) all'indirizzo pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

MODALITA' DI VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del vigente "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"⁷, **in caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora**, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile.

- **Per i Soggetti privati:**

C.C. Bancario: N. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino";

c/o: UNICREDIT SPA Sportello Via XX Settembre n. 31 - Torino;

IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854;

- **Per gli Enti Pubblici soggetti a Tesoreria Unica:**

CONTO	Denominazione	Prov.	Codice IBAN
TU-114-0060057	CITTA METROPOLITANA DI TORINO LEGGE 7-4-2014 N. 56	TO	IT1410100004306TU0000002264

RICHIAMO DISPOSIZIONI GENERALI

I Comuni devono comunicare e rendere operative le disposizioni stabilite dalla Città metropolitana di Torino per il TEFA nei confronti dei soggetti affidatari del servizio di riscossione (con esclusione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), nonché dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel caso di TARI-corrispettiva.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992⁸ sono dovuti interessi e sanzioni per il Tefa nella misura stabilita per il tributo comunale sui rifiuti in caso di violazioni da parte dei contribuenti.

⁷ Pubblicato alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

⁸ Art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992: "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni."



Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento e segnalazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
(Dott. Matteo Barbero)
(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Città metropolitana di Torino

C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino

Referente: Tiziana Lanzetti – Florjan Abdullai – Piera Pochettino

Telefono: 011/8616553-6547-6579

Email: tributi@cittametropolitana.torino.it

Pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

TL

Partenza: AOO CMTO, N. Prot. 0002103 del 09/01/2025